



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2008/0028(COD)**

25.2.2011

**\*\*\*II**

## **PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA**

relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la proposta di fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (17602/1/2010 – C7-0000/2011 – 2008/0028(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Renate Sommer

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

**Page**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la proposta di regolamento per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (17602/1/2010 – C7 – 2008/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17602/1/2010 – C7-0000/2011),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0040),
  - visto l'impegno preso dalla Commissione alla seduta plenaria del Parlamento del ... marzo 2011 ... di includere la posizione del Parlamento in seconda lettura e dal rappresentante del Consiglio con lettera del ... marzo 2011 di approvare tale posizione, a norma dell'articolo 294, paragrafo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

#### Posizione del Consiglio

##### Considerando 2

###### *Posizione del Consiglio*

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri **e sani** costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

###### *Emendamento*

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. ***Il presente***

---

<sup>1</sup> GU.....

*regolamento giova sia agli interessi del mercato interno, garantendo la semplificazione e la certezza giuridica nonché la riduzione degli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un'etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari.*

Or. en

## Emendamento 2

### Posizione del Consiglio Considerando 10

#### *Posizione del Consiglio*

(10) *Vi è un interesse pubblico nel* rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (il "Libro bianco della Commissione"), si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno **strumento importante** per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli a effettuare scelte consapevoli. La **comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 - Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace"** ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli.

#### *Emendamento*

(10) **Il grande** pubblico è **interessato al** rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (il "Libro bianco della Commissione") si segnala che l'etichettatura nutrizionale è **uno dei metodi** per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. **Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori.** La **strategia dell'Unione in materia di** politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare

scelte consapevoli. ***Inoltre è ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire linee dirette adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare.***

Or. en

### **Emendamento 3**

#### **Posizione del Consiglio Considerando 11**

##### *Posizione del Consiglio*

(11) Al fine di rafforzare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che ***dell'industria***, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi.

##### *Emendamento*

(11) Al fine di rafforzare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che ***delle parti interessate*** che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi.

Or. en

### **Emendamento 4**

#### **Posizione del Consiglio Considerando 15**

##### *Posizione del Consiglio*

(15) Le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la ***manipolazione***, il servizio, la vendita di

##### *Emendamento*

(15) Le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la ***consegna di prodotti alimentari***, il servizio

*alimenti* da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali non **dovrebbero rientrare** nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

*di pasti e* la vendita di *prodotti alimentari* da parte di privati a titolo occasionale, **ad esempio** durante vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, **nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta di prodotti agricoli** non **rientrano** nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

## Emendamento 5

### Posizione del Consiglio Considerando 15 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

**(15 bis) Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti non preimballati siano esclusi dagli obblighi di etichettatura.**

Or. en

## Emendamento 6

### Posizione del Consiglio Considerando 17

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

(17) La **considerazione principale** per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti **dovrebbe essere** quella di consentire ai consumatori di **identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte** adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori dovrebbero agevolare

(17) La **finalità del** richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti **è** quella di consentire ai consumatori di **operare decisioni di acquisto consapevoli**, adatte alle **proprie** esigenze dietetiche **e ai propri gusti** individuali. A tal fine, gli operatori dovrebbero agevolare l'accessibilità delle loro informazioni alle persone con



l'accessibilità delle loro informazioni alle persone con menomazioni visive.

menomazioni visive.

Or. en

## Emendamento 7

### Posizione del Consiglio Considerando 18

#### *Posizione del Consiglio*

(18) Affinché la normativa in materia di informazioni sugli alimenti possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, ***qualunque considerazione sulla necessità di informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe anche tenere conto dell'interesse ampiamente dimostrato dalla maggioranza dei consumatori a che siano fornite determinate informazioni.***

#### *Emendamento*

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni ***e per evitare inutili rifiuti di imballaggio, l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni basilari, che risultano essere di grande interesse per la maggioranza dei consumatori.***

Or. en

## Emendamento 8

### Posizione del Consiglio Considerando 23

#### *Posizione del Consiglio*

(23) ***Per tenere conto dei cambiamenti e dei progressi nel settore delle informazioni sugli alimenti, si dovrebbe autorizzare la Commissione a consentire che alcune indicazioni siano rese disponibili attraverso mezzi alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

## Emendamento 9

### Posizione del Consiglio Considerando 25

#### *Posizione del Consiglio*

(25) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le ***piccole dimensioni dei caratteri*** sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. ***Tuttavia***, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità occorre sviluppare un approccio globale.

#### *Emendamento*

(25) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le ***informazioni illeggibili sul prodotto*** sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. ***Pertanto***, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, ***compresi caratteri, colori e dimensioni***, occorre sviluppare un approccio globale.

Or. en

## Emendamento 10

### Posizione del Consiglio Considerando 29

#### *Posizione del Consiglio*

***(29) È necessario trattare nello stesso modo le bevande equiparabili al vino, ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino, ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose, ed assicurare che a tali bevande si applichino gli stessi requisiti di legge in materia di informazioni sugli alimenti. Di conseguenza la deroga dall'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale dovrebbe applicarsi anche alle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2%***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi, all'idromele e a tutti i tipi di birra.*

Or. en

## Emendamento 11

### Posizione del Consiglio Considerando 30

#### *Posizione del Consiglio*

(30) ***Tuttavia*** la Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe stilare una relazione nell'intento di chiarire se ***alcune categorie di*** bevande debbano ***essere esentate***, in particolare, ***dal*** fornire le informazioni relative al valore energetico, ***precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. La Commissione può inoltre proporre, se necessario, requisiti specifici nel contesto del presente regolamento.***

#### *Emendamento*

(30) La Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe stilare una relazione nell'intento di chiarire se ***le*** bevande ***alcoliche*** debbano ***rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento***, in particolare, ***per quanto riguarda l'obbligo di*** fornire le informazioni relative al valore energetico.

Or. en

## Emendamento 12

### Posizione del Consiglio Considerando 33

#### *Posizione del Consiglio*

(33) Come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione europea ***e ha creato aspettative nei consumatori. La valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione conferma che l'origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei***

#### *Emendamento*

(33) Come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione europea. Vi sono altre carni di cui si fa ampio consumo nell'Unione europea, quali le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili. Pertanto è opportuno ***considerare***

**consumatori.** Vi sono altre carni di cui si fa ampio consumo nell'Unione europea, quali le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili. Pertanto è opportuno **imporre** la dichiarazione obbligatoria dell'origine per tali prodotti. I requisiti specifici relativi all'origine potrebbero essere diversi da un tipo di carni all'altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. È opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l'istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all'altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione.

la dichiarazione obbligatoria dell'origine per tali prodotti. I requisiti specifici relativi all'origine potrebbero essere diversi da un tipo di carni all'altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. **Nel caso della dichiarazione di origine**, è opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l'istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all'altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione.

Or. en

## **Emendamento 13**

### **Posizione del Consiglio Considerando 34**

*Posizione del Consiglio*

(34) Le disposizioni obbligatorie relative all'origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine e l'olio d'oliva. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri prodotti alimentari l'etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti prodotti alimentari: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse, la relazione della Commissione su tale prodotto dovrebbe essere resa disponibile al più presto. Sulla scorta delle conclusioni di tali relazioni, la Commissione può presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove opportuno, adottare nuove iniziative per settori.

Or. en

## Emendamento 14

### Posizione del Consiglio Considerando 36

#### *Posizione del Consiglio*

(36) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe **aiutare ad agire** nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

#### *Emendamento*

(36) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive **e ingredienti** negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive **da apporre sulla confezione** dovrebbe **essere sostenuta da interventi degli Stati membri come il piano d'azione nutrizionale in quanto componente della propria politica sanitaria, che fornisca raccomandazioni specifiche** nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate

Or. en

## Emendamento 15

### Posizione del Consiglio Considerando 36 bis (nuovo)

#### *Posizione del Consiglio*

#### *Emendamento*

**(36 bis) A fini di una più semplice comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è**

*pertanto opportuno continuare ad imporre che le indicazioni nutrizionali si riferiscano a 100g/100ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Se l'alimento è confezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulla porzione, le dimensioni delle porzioni dovrebbero essere standardizzate attraverso un processo di consultazione a livello di Unione.*

Or. en

## Emendamento 16

### Posizione del Consiglio Considerando 41

#### *Posizione del Consiglio*

(41) Per evitare oneri non necessari *all'industria*, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la *scelta* dei consumatori dall'obbligo di esibire una dichiarazione nutrizionale, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto *da altre norme* dell'Unione.

#### *Emendamento*

(41) Per evitare oneri non necessari *ai produttori di alimenti e agli operatori commerciali*, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la *decisione d'acquisto* dei consumatori, *ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria*, dall'obbligo di esibire una dichiarazione nutrizionale, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto *dalla legislazione* dell'Unione.

Or. en

## Emendamento 17

### Posizione del Consiglio Considerando 49

*Posizione del Consiglio*

(49) *È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati.* Di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere *fornite al* consumatore.

*Emendamento*

(49) *L'informazione sui potenziali allergeni è estremamente importante per i soggetti allergici anche nel caso di alimenti non preimballati e di servizi di ristorazione a collettività.* Di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere *a disposizione del* consumatore.

Or. en

## Emendamento 18

### Posizione del Consiglio Considerando 50

*Posizione del Consiglio*

(50) Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. *Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali su materie in esso non espressamente armonizzate.*

*Emendamento*

(50) Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. *Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura possono generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e definire le azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi.*

**Emendamento 19**

**Posizione del Consiglio**

**Considerando 55 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*(55 bis) I prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del commercio alimentare al dettaglio che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza presso soggetti sensibili. Sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti personalmente al cliente e pertanto le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell'area di vendita o mediante la messa a disposizione di materiale informativo.*



## Emendamento 20

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 1 – paragrafo 3

*Posizione del Consiglio*

3. Il presente regolamento si applica **agli operatori del settore alimentare** in tutte le fasi della catena alimentare quando **le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti** ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, **compresi quelli forniti dalle collettività**, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

*Emendamento*

3. Il presente regolamento si applica in tutte le fasi della catena alimentare quando **si tratta di informare i consumatori finali sui prodotti alimentari**. Si applica a tutti gli alimenti **preimballati** destinati **alla consegna** al consumatore finale e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

***Fatto salvo l'articolo 42, il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari che sono imballati direttamente nel punto di vendita prima di essere consegnati al consumatore finale per un consumo immediato.***

Or. en

## Emendamento 21

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***3 bis. Il presente regolamento si applica solo ai prodotti alimentari lavorati in un contesto professionale, ovvero in un contesto che implica una determinata continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati durante manifestazioni quali vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

## Emendamento 22

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera d

*Posizione del Consiglio*

(d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati alimenti destinati al consumatore finale ***che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione***;

*Emendamento*

(d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali ***e operatori di catering*** in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al ***consumo diretto da parte del*** consumatore finale;

Or. en

## Emendamento 23

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

*Posizione del Consiglio*

(e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare ***e dall'imballaggio nel quale è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita***, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

*Emendamento*

(e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare ***in un*** imballaggio, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio. ***I "prodotti preimballati" non includono i prodotti freschi imballati nel punto di vendita.***

Or. en

## Emendamento 24

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(k bis) "parte principale del campo visivo" o "parte anteriore dell'imballaggio": la parte del campo visivo più probabilmente esposta o visibile al consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se un imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo o "parti anteriori dell'imballaggio" identiche, tutte sono da considerarsi "parti anteriori dell'imballaggio".***

Or. en

## Emendamento 25

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(k ter) "leggibilità": qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso, punzonato in modo tale che un consumatore normovedente possa comprenderlo. La leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo;***

Or. en

## Emendamento 26

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera o bis (nuova)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***o bis. "prodotto monoingrediente":  
qualunque prodotto alimentare che  
comprenda un solo ingrediente a parte il  
sale, lo zucchero, le spezie, l'acqua, gli  
additivi, gli aromi o gli enzimi;***

Or. en

## Emendamento 27

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p bis (nuova)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(p bis) "data limite di consumo di un  
prodotto alimentare": la data entro la  
quale il prodotto alimentare deve essere  
consumato; dopo tale data il prodotto  
alimentare non può più essere ceduto a  
un consumatore o sottoposto a ulteriori  
lavorazioni;***

Or. en

## Emendamento 28

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 3 – paragrafo 1

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute ***e degli interessi*** dei consumatori, ***fornendo ai consumatori finali le basi a partire dalle quali essi possono adottare*** scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, ***nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche,***

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute, ***di trasparenza e di comparabilità dei prodotti nell'interesse*** dei consumatori ***e offre le basi per operare*** scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro.

*ecologiche, sociali ed etiche.*

Or. en

## **Emendamento 29**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**  
*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***1 bis. L'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere facilmente riconoscibile, leggibile e comprensibile per il consumatore medio.***

Or. en

## **Emendamento 30**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**  
*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

(b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e un'utilizzazione sicura del prodotto alimentare. Tali informazioni riguardano in particolare:

(b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e un'utilizzazione sicura del prodotto alimentare. Tali informazioni riguardano in particolare:

(i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

(i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

(ii) la durata, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura;

(ii) la durata, le condizioni di conservazione, ***se del caso i requisiti di conservazione dopo l'apertura del prodotto*** e l'utilizzazione sicura;

***(iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;***

Or. en

## Emendamento 31

### Posizione del Consiglio Articolo 4 – paragrafo 2

#### *Posizione del Consiglio*

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti *e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli*, si *prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei* consumatori *ritiene particolarmente necessarie* alcune informazioni *cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore*.

#### *Emendamento*

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti, si *tiene conto dei costi e benefici potenziali che comporta per le parti interessate, compresi* consumatori, *produttori e altri*, *la fornitura di* alcune informazioni.

Or. en

## Emendamento 32

### Posizione del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Posizione del Consiglio*

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

- (a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- (b) attribuendo al prodotto alimentari effetti o proprietà che non possiede;
- (c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche;

#### *Emendamento*

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

- (a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- (b) attribuendo al prodotto alimentari effetti o proprietà che non possiede;
- (c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche;

*(c bis) sottolineando in modo specifico l'assenza di taluni ingredienti e/o sostanze*

(d) suggerendo, ***nella*** descrizione ***o nelle*** illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

***nutritive che il prodotto alimentare in questione certamente non contiene;***

(d) suggerendo ***con l'aspetto, la*** descrizione o ***le*** illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

***(d bis) pubblicizzando esplicitamente una riduzione sostanziale del contenuto di zucchero e/o di grassi senza una corrispondente riduzione del contenuto energetico del prodotto alimentare in questione;***

Or. en

### **Emendamento 33**

#### **Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 1**

##### *Posizione del Consiglio*

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, ***se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.***

##### *Emendamento*

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore ***del settore alimentare che immette per primo sul mercato dell'Unione il prodotto alimentare o eventualmente l'operatore del settore alimentare*** con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.

Or. en

## Emendamento 34

### Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Posizione del Consiglio*

2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle **informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.**

#### *Emendamento*

2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle **indicazioni date. Nella misura in cui la loro attività ha un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari nell'ambito dell'impresa che controllano, gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni fornite soddisfino le disposizioni del presente regolamento.**

Or. en

## Emendamento 35

### Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Posizione del Consiglio*

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti **non forniscono** alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità **alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.**

#### *Emendamento*

3. Gli operatori del settore alimentare **incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione,** che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti, **prendono debitamente cura di contribuire, nei limiti delle loro rispettive attività, al rispetto dei requisiti in materia di informazione alimentare, in particolare astenendosi dal fornire** alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità **a detti requisiti.**

Or. en



## **Emendamento 36**

### **Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 4**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

**4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.**

**soppresso**

Or. en

## **Emendamento 37**

### **Posizione del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 5**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

**5. Fatti salvi i paragrafi da 2, 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.**

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 38

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera (f bis (nuova))

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*(f bis) la data di congelamento;*

Or. en

## Emendamento 39

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 9 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri.

*Possono essere in alternativa espressi attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri qualora la Commissione abbia adottato misure di attuazione ai sensi del paragrafo 3 e conformemente a tali misure di attuazione.*

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri.

Or. en

## Emendamento 40

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 9 – paragrafo 3

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*3. La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, adottare norme dettagliate sulle modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori.*

*soppresso*

**Emendamento 41****Posizione del Consiglio****Articolo 12 – paragrafo 3***Posizione del Consiglio*

**3. Al fine di assicurare che il consumatore possa beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, la Commissione, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, può stabilire norme relative alla messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta.**

*Emendamento***soppresso**

Or. en

**Emendamento 42****Posizione del Consiglio****Articolo 13 – paragrafo 1***Posizione del Consiglio*

1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento **suscettibile di** interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione.

*Emendamento*

1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento, **per esempio parti dell'imballaggio stesso che possano** interferire, deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione.

Or. en

## Emendamento 43

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 13 – paragrafo 2

##### *Posizione del Consiglio*

Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1.2 mm. ***Le indicazioni obbligatorie sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.***

##### *Emendamento*

2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato III bis, è pari o superiore a 1,2 mm.

Or. en

## Emendamento 44

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 13 – paragrafo 4

##### *Posizione del Consiglio*

4. Al fine di ***assicurare un'attuazione uniforme*** del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può ***adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme dettagliate relative al contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo.***

##### *Emendamento*

4. Al fine di ***raggiungere gli obiettivi*** del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può ***redigere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 e alle condizioni di cui agli articoli 50 e 51, disposizioni vincolanti per la leggibilità, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 2, delle informazioni alimentari per il consumatore, congiuntamente alle parti interessate, ivi comprese le organizzazioni dei consumatori.***

Or. en

## Emendamento 45

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 13 – paragrafo 5

*Posizione del Consiglio*

**5. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, criteri di leggibilità aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**

*Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.*

*Emendamento*

*Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.*

Or. en

## Emendamento 46

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 13 – paragrafo 6

*Posizione del Consiglio*

Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), **f**) e k), appaiono nello stesso campo visivo.

*Emendamento*

Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.

Or. en

## Emendamento 47

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 13 – paragrafo 7

*Posizione del Consiglio*

7. Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo

*Emendamento*

7. Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16,

16, paragrafi 1 e 2.

paragrafi 1 e 2. ***Per tali categorie di imballaggi o di contenitori possono essere adottate disposizioni nazionali specifiche nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali.***

Or. en

## Emendamento 48

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(2 bis) I prodotti alimentari possono essere venduti in una zona esentasse unicamente in lingua inglese.***

Or. en

## Emendamento 49

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 16 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di **10 cm<sup>2</sup>**, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore ***idonea alla stampa*** misura meno di **80 cm<sup>2</sup>**, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e ***all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a)***. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Or. en

## Emendamento 50

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 16 - paragrafo 4 - comma 1

*Posizione del Consiglio*

4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedano un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per:

*i vini di cui all'allegato XI b del regolamento (CE) n. 1234/2007;*

*(b) i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91;*

*(c) le bevande analoghe a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi;*

*(d) l'idromele*

*(e) tutti i tipi di birra e*

*(f) le bevande spiritose quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.*

*Emendamento*

4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedano un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per **le bevande alcoliche**:

Or. en

## Emendamento 51

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 16 – paragrafo 4– commi 2 e 3

*Posizione del Consiglio*

***Entro ...***, la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 29, paragrafo 1, ***ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni***

*Emendamento*

***Dopo ...***, la Commissione stila una relazione ***che comprende anche una definizione di "alcopop"***, sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 29, paragrafo 1, ***alle bevande alcoliche***.

*relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione.*

La Commissione può corredare tale relazione di *una proposta legislativa che stabilisce le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.*

La Commissione può corredare tale relazione di *specifiche misure che stabiliscano le regole relative alla fornitura di informazioni nutrizionali al consumatore per tali prodotti, adottate mediante atti delegati, a norma dell'articolo 49 e alle condizioni di cui agli articoli 50 e 51.*

Or. en

## **Emendamento 52**

### **Posizione del Consiglio Articolo 21 – paragrafo 1**

*Posizione del Consiglio*

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

In *manca*za di un elenco degli *ingredienti*, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun

*Emendamento*

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

In *ogni caso*, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) includono il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun



ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

*Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.*

ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

*Nel caso in cui la contaminazione incrociata non possa essere esclusa, il consumatore è informato dell'eventuale e non intenzionale presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze con l'indicazione "Può contenere..." seguita dall'allergene di cui all'allegato II.*

Or. en

### Emendamento 53

#### Posizione del Consiglio

##### Articolo 24 – titolo

*Posizione del Consiglio*

Termine minimo di conservazione *e* data di scadenza

*Emendamento*

Termine minimo di conservazione, data di scadenza *e data di congelamento*

Or. en

### Emendamento 54

#### Posizione del Consiglio

##### Articolo 25 – paragrafo 4

*Posizione del Consiglio*

4. Entro *cinque* anni dalla data di *applicazione del paragrafo 2, lettera b)*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti *ivi* indicati.

*Emendamento*

4. Entro *due* anni dalla data di *adozione del presente regolamento*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti indicati *al paragrafo 2, lettera b)*.

Or. en

## Emendamento 55

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 25 – paragrafo 6

*Posizione del Consiglio*

6. Entro ..., la Commissione adotta, **in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2**, norme di attuazione relative all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

*Emendamento*

6. Entro ..., la Commissione adotta, **mediante atti delegati, a norma dell'articolo 49 e alle condizioni di cui agli articoli 50 e 51**, norme di attuazione relative all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

## Emendamento 56

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 26 – paragrafo 1

*Posizione del Consiglio*

1. Le istruzioni per l'uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.

*Emendamento*

1. Le istruzioni per l'uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso. **Se del caso, sono riportate le istruzioni relative alle condizioni di refrigerazione e conservazione nonché al periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.**

Or. en

## Emendamento 57

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 29 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti

*Emendamento*

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti

elementi:

grassi trans;

(b) acidi grassi monoinsaturi;

(c) polinsaturi;

(d) polioli;

(e) amido;

(f) fibre;

i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

elementi, *come definiti nell'allegato I*:

(a) grassi trans;

(b) acidi grassi monoinsaturi;

(c) polinsaturi;

(d) polioli;

(e) amido;

(f) fibre;

*(f bis) colesterolo*

*(f ter) zuccheri di nuovo tipo*

i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

Or. en

## **Emendamento 58**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 29 – paragrafo 3**

*Posizione del Consiglio*

***3. Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le informazioni sul valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

## **Emendamento 59**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 29 – paragrafo 4**

*Posizione del Consiglio*

***4. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1,***

*Emendamento*

***soppresso***

*quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.*

Or. en

## **Emendamento 60**

### **Posizione del Consiglio Articolo 29 – paragrafo 5**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*5. Fatto salvo l'articolo 42 e in deroga all'articolo 35, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:*

*soppresso*

*a) valore energetico, o*

*al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.*

Or. en

## **Emendamento 61**

### **Posizione del Consiglio Articolo 29 – paragrafo 6**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*6. Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, modificare gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.*

*soppresso*

## **Emendamento 62**

### **Posizione del Consiglio Articolo 30 – paragrafo 3**

#### *Posizione del Consiglio*

3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi *da 1 a 5*, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

#### *Emendamento*

3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi *1 e 2*, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

Or. en

## **Emendamento 63**

### **Posizione del Consiglio Articolo 31 – paragrafo 1**

#### *Posizione del Consiglio*

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi *da 1 a 5*, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.

#### *Emendamento*

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi *1 e 2*, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.

Or. en

## **Emendamento 64**

### **Posizione del Consiglio Articolo 31 – paragrafo 2**

#### *Posizione del Consiglio*

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29,

#### *Emendamento*

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29,

paragrafi **da 1 a 5**, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

paragrafi **1 e 2**, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

Or. en

## **Emendamento 65**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 31 – paragrafo 4**

##### *Posizione del Consiglio*

4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1, **3, 4 e 5**, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.

##### *Emendamento*

4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **1 e 2**, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.

Or. en

## **Emendamento 66**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

##### *Posizione del Consiglio*

##### *Emendamento*

***(4 bis.) Se sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 4, le seguenti informazioni supplementari devono essere riportate in prossimità diretta: "Fabbisogno giornaliero di una donna adulta di media età. Il fabbisogno giornaliero può essere diverso da quello indicato."***

Or. en

## Emendamento 67

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 32 – paragrafo 1

*Posizione del Consiglio*

1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **da 1 a 5**, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:

(a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

(b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;

(c) oltre **o in luogo della** forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

*Emendamento*

1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **1 e 2**, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:

(a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

(b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;

(c) oltre **alla** forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

Or. en

## Emendamento 68

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 32 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

**2. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 69

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 32 – paragrafo 4

*Posizione del Consiglio*

4. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dell'espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione **può adottare**, tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

*Emendamento*

4. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dell'espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione **adotta**, tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. en

## Emendamento 70

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(2 bis.) Il contenuto energetico, espresso in kcal per 100 g o 100 ml, è ripetuto nell'angolo in alto a destra della parte frontale dell'imballaggio, con caratteri di dimensioni di 3 mm e inserito in un riquadro.***

Or. en

## Emendamento 71

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***2 ter. il paragrafo 2 bis del presente articolo non si applica alle confezioni da***



*regalo.*

Or. en

## **Emendamento 72**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 33 – paragrafo 3**

*Posizione del Consiglio*

**3. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3 possono essere presentate insieme:**

- (a) in un campo visivo diverso da quello di cui al paragrafo 1; nonché
- (b) in un formato diverso da quello specificato nel paragrafo 2 del presente articolo.

*Emendamento*

**3. Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui all'articolo 29, paragrafo 1, vi possono essere ripetute le informazioni sul valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale:**

- (a) in un campo visivo diverso da quello di cui al paragrafo 1; nonché
- (b) in un formato diverso da quello specificato nel paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

## **Emendamento 73**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 33 – paragrafo 4**

*Posizione del Consiglio*

**4. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.**

*Emendamento*

**4. Fatto salvo l'articolo 42 e in deroga all'articolo 35, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:**

- (a) al valore energetico, o**
- (b) al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.**

**Emendamento 74****Posizione del Consiglio  
Articolo 33 – paragrafo 5***Posizione del Consiglio*

5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo "contiene quantità trascurabili di ..." e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, regole concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **da 1 a 5**, che possono essere considerati trascurabili.

*Emendamento*

5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo "contiene quantità trascurabili di ..." e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, regole concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **1 e 2**, che possono essere considerati trascurabili.

**Emendamento 75****Posizione del Consiglio  
Articolo 33 – paragrafo 6***Posizione del Consiglio*

**6. Per assicurare un'applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di attuazione al riguardo.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 76

### Posizione del Consiglio Articolo 34 – paragrafo 1

#### *Posizione del Consiglio*

1. Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 32 e alla presentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **da 1 a 5**, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- (a) non inducono in errore il consumatore come descritto all'articolo 7;
- (b) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta;
- (c) sono sostenuti da elementi che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; nonché
- (d) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano **su** assunzioni di riferimento armonizzate oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi.

#### *Emendamento*

1. Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 32 e alla presentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi **1 e 2**, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- (a) non inducono in errore il consumatore come descritto all'articolo 7;
- (b) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta;
- (c) sono sostenuti da elementi **scientifici** che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; nonché
- (d) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano **sulle** assunzioni di riferimento armonizzate **di cui all'allegato XIII, parte B**, oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi.

Or. en

## Emendamento 77

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 34 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.***

***soppresso***

Or. en

## Emendamento 78

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 35 – paragrafo 3

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di attuazione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le informazioni volontarie sugli alimenti relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.***

***soppresso***

Or. en

## Emendamento 79

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 35 – paragrafo 4

*Posizione del Consiglio*

**4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando gli operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, altri casi rispetto a quello di cui al paragrafo 3 del presente articolo per la fornitura di informazioni volontarie sugli alimenti.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 80

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 37 – paragrafo 1

*Posizione del Consiglio*

1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci.

*Emendamento*

1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci **né discriminazione rispetto a prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri.**

Or. en

## Emendamento 81

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 37 – paragrafo 2

*Posizione del Consiglio*

**2. Fatto salvo l'articolo 38, gli Stati**

*Emendamento*

**soppresso**

*membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.*

Or. en

## **Emendamento 82**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 38 – paragrafo 2**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 83**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 42 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati*

*Prodotti alimentari non preimballati*

Or. en

## Emendamento 84

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Posizione del Consiglio*

(b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, ***a meno che gli Stati membri adottino disposizioni che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.***

##### *Emendamento*

(b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria.

Or. en

## Emendamento 85

### Posizione del Consiglio

#### Articolo 42 – paragrafo 3

##### *Posizione del Consiglio*

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui ***al paragrafo 1, lettera b), e*** al paragrafo 2.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

## Emendamento 86

### Posizione del Consiglio

#### Allegato I – punto 8

##### *Posizione del Consiglio*

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

##### *Emendamento*

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli ***e le nuove forme di zucchero con caratteristiche specifiche come isomaltulosio e D-tagatosio e galattofruttosio;***

Or. en

## Emendamento 87

### Posizione del Consiglio Allegato I – punto 10

*Posizione del Consiglio*

10. proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula:  $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$ ;

*Emendamento*

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula:  $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$  e, **nel caso delle lattoproteine, azoto totale Kjeldahl  $\times 6,38$** ;

Or. en

## Emendamento 88

### Posizione del Consiglio Allegato III – tabella - punto 2.3 – colonna destra

*Posizione del Consiglio*

"contiene una fonte di fenilalanina"

*Emendamento*

"contiene una fonte di fenilalanina"  
**(aspartame)**

Or. en

## Emendamento 89

### Posizione del Consiglio Allegato III – tabella – punto 3 bis (nuovo)

*Posizione del  
Consiglio*

*Emendamento*

#### **3 bis. CARNE CONSISTENTE DI TAGLI DI CARNE COMBINATI**

***3 bis. Carne consistente di tagli di carne combinati, che possono dare l'impressione di un unico pezzo di carne.***

***La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione "carne formata".***

Or. en



## Emendamento 90

### Posizione del Consiglio

#### Allegato III – tabella - punto 4.1 – colonna destra

##### *Posizione del Consiglio*

La dicitura "elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza" figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.

##### *Emendamento*

La dicitura "elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante la gravidanza **o l'allattamento**" e "**Non mischiare con alcolici**" figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.

Or. en

## Emendamento 91

### Posizione del Consiglio

#### allegato V – punto 2

##### *Posizione del Consiglio*

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

##### *Emendamento*

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad **affumicatura o** maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Or. en

## Emendamento 92

### Posizione del Consiglio

#### Allegato V – punto 4

##### *Posizione del Consiglio*

4. le piante aromatiche, le spezie **o** le loro miscele;

##### *Emendamento*

4. le piante aromatiche, le spezie, **i condimenti e** le loro miscele;

Or. en

## Emendamento 93

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato V – punto 5 bis (nuovo)**  
*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(5 bis.) nuove forme di zuccheri come definito nell'allegato I, punto 8.***

Or. en

## Emendamento 94

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato V – punto 17 bis (nuovo)**  
*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***– gli alimenti aventi un design o un confezionamento stagionali, di lusso o da regalo;***

***– i dolci di stagione e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine;***

***– gli imballaggi multipli misti;***

***– gli assortimenti;***

Or. en

## Emendamento 95

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato V – punto 18**  
*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di **25 cm<sup>2</sup>**;

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di **75 cm<sup>2</sup>**; ***il contenuto energetico, quale previsto all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è sempre indicato nel campo visivo***

*principale;*

Or. en

## **Emendamento 96**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Allegato V – punto 18 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(18 bis.) i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo diretto;***

Or. en

## **Emendamento 97**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Allegato V – punto 19**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

19. gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.

19. gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti, ***compresi i prodotti artigianali fabbricati da microimprese***, al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.

Or. en

## **Emendamento 98**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Allegato VI – parte A – paragrafo 4**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

4. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o

4. Nel caso di prodotti alimentari in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o

ingrediente, l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti - una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa.

ingrediente, l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti, ***accanto al marchio di fabbrica e in caratteri di dimensioni di 3 mm***, una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa.

Or. en

## Emendamento 99

### Posizione del Consiglio

#### Allegato VI – parte B – paragrafo 2

##### *Posizione del Consiglio*

2. ***Oltre*** ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:

- "percentuale ***del tenore in materie grasse*** ≤...%",

- "rapporto ***collagene***/proteine della carne ≤...%".

##### *Emendamento*

2. ***In deroga*** ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:

"percentuale ***di grassi inferiore a...***";

- "rapporto ***tessuto connettivo***-proteine della carne ***inferiore a...***".

Or. en

## Emendamento 100

### Posizione del Consiglio

#### Allegato VII – parte A – tabella – riga 5 – colonna sinistra

##### *Posizione del Consiglio*

Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

##### *Emendamento*

Miscele ***o preparazioni*** di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Or. en

## Emendamento 101

### Posizione del Consiglio

#### Allegato X – titolo

*Posizione del Consiglio*

TERMINE MINIMO DI  
CONSERVAZIONE E DATA DI  
SCADENZA

*Emendamento*

TERMINE MINIMO DI  
CONSERVAZIONE, DATA DI  
SCADENZA E **DATA DI  
CONGELAMENTO**

Or. en

## Emendamento 102

### Posizione del Consiglio

#### Allegato X – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*(c bis) la data del termine minimo di  
conservazione è indicata su ogni singola  
porzione preimballata.*

Or. en

## Emendamento 103

### Posizione del Consiglio

#### Allegato X – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*(2 bis.) La data di congelamento è  
indicata nel modo seguente:*

*(a) È preceduta dai termini "Congelato  
il...";*

*(b) i termini di cui alla lettera a) sono  
seguiti:*

*- dalla data stessa; o*

*– dall'indicazione del punto in cui essa è  
indicata sull'etichetta.*

*Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;*

*(c) La data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.*

Or. en

#### **Emendamento 104**

##### **Posizione del Consiglio**

##### **Allegato XIII – parte B – tabella – prima riga**

*Posizione del Consiglio*

Energia		<b>8400 kJ (2000 kcal)</b>
---------	--	--------------------------------

*Emendamento*

Energia		<b>2000 kcal (8400kJ)</b>
---------	--	-------------------------------

Or. en

#### **Emendamento 105**

##### **Posizione del Consiglio**

##### **Allegato XIII – parte B – tabella – riga 5 bis (nuova)**

*Posizione del Consiglio*

<b>Proteine</b>		<b>80g</b>
-----------------	--	------------

*Emendamento*

Or. en

#### **Emendamento 106**

##### **Posizione del Consiglio**

##### **Allegato XIV**

*Posizione del Consiglio*

carboidrati (ad esclusione dei polioli)		<b>4 kcal/g — 17 kJ/g</b>
--	--	---------------------------

*Emendamento*

carboidrati (ad esclusione dei polioli)		<b>4 kcal/g (17 kJ/g)</b>
--	--	---------------------------

polioli	2,4 kcal/g — 10 kJ/g	polioli	2,4 kcal/g (10 kJ/g)
proteine	4 kcal/g — 17 kJ/g	proteine	4 kcal/g (17 kJ/g)
grassi	9 kcal/g — 37 kJ/g	grassi	9 kcal/g (37 kJ/g)
salatrim	6 kcal/g — 25 kJ/g	salatrim	6 kcal/g (25 kJ/g)
alcol (etanolo)	7 kcal/g — 29 kJ/g	alcol (etanolo)	7 kcal/g (29 kJ/g)
acidi organici	3 kcal/g — 13 kJ/g	acidi organici	3 kcal/g (13 kJ/g)
fibre	2 kcal/g — 8 kJ/g	fibre	2 kcal/g (8 kJ/g)
eritrolo	0 kcal/g — 0 kJ/g	eritrolo	0 kcal/g (0 kJ/g)

Or. en

## Emendamento 107

### Posizione del Consiglio

#### Allegato XV - tabella - riga 1

*Posizione del Consiglio*

energia | ***kJ e kcal***

*Emendamento*

energia | ***kcal (kJ)***

Or. en